



Bern, 10 gennaio 2023

N. 071-16.1 TR

Circolare

R-30

Accordo di libero scambio AELS-Turchia: preferenza retroattiva per le bevande spiri- tose di origine turca

1 Contesto

Il 1° ottobre 2021, con l'entrata in vigore dell'Accordo di libero scambio AELS-Turchia aggiornato, la possibilità di importare in Svizzera, in esenzione da dazi, bevande spiritose originarie della Turchia delle voci di tariffa 2208.9010, 2208.9021, 2208.9022 e 2208.9099, è venuta meno a causa della mancanza di una concessione corrispondente. Nel frattempo, le parti hanno concordato di reintrodurre la preferenza prevista dall'accordo di libero scambio originale a partire dal 1° febbraio 2023 e retroattivamente al 1° ottobre 2021, modificando di conseguenza la Tabella 2 dell'Allegato III.

2 Aliquote preferenziali all'importazione

Le aliquote preferenziali nell'ambito dell'accordo di libero scambio saranno adeguate nella tariffa doganale elettronica [Tares](#) al momento dell'entrata in vigore.

3 Imposizioni all'importazione avvenute dal 1° ottobre 2021 al 31 gennaio 2023: rimborso in base a una richiesta di riesame

In seguito all'applicazione retroattiva a partire dal 1° ottobre 2021, è possibile richiedere un rimborso senza tasse dei dazi riscossi all'importazione per le imposizioni che hanno avuto luogo tra il 1° ottobre 2021 e il 31 gennaio 2023. Al proposito deve essere presentata una richiesta di riesame alla quale devono essere allegate copie delle decisioni d'imposizione pertinenti, copie dei documenti di accompagnamento (ad esempio fatture commerciali) e prove dell'origine formalmente valide. Saranno accettate anche prove dell'origine allestite a posteriori. Le richieste di riesame devono essere indirizzate al seguente ufficio:

Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit
Aufgabenvollzug Zoll Nordost
Postfach 312
8201 Schaffhausen

4 Imposizioni dal 1° febbraio 2023

Per le partite di bevande spiritose di origine preferenziale turca importate in Svizzera a partire dal 1° febbraio 2023, per le quali non è disponibile una prova dell'origine valida al momento dell'importazione, non è possibile ottenere un rimborso nell'ambito della procedura di riesame. Per queste spedizioni valgono le prescrizioni generali. Pertanto, se necessario, al momento dello sdoganamento deve essere richiesta un'imposizione provvisoria ai sensi [dell'Articolo 39 della Legge sulle dogane](#) del 18 marzo 2005 (LD; SR 631.0). Modifiche posticipate di decisioni d'imposizione sono disciplinate dalle disposizioni applicabili alle rettifiche delle dichiarazioni doganali ([Articolo 34 LD](#)) e alla procedura di ricorso ([Articolo 116 LD](#)).